

(N. 1685)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Senatore ANGELINI CESARE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1956

Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, porta sostanziali modifiche al trattamento di quiescenza del personale statale.

Importante, fra queste, è la disposizione contenuta nell'articolo 12, per cui i salariati cessano di essere assoggettati all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'I.N.P.S. e prevista dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2994.

A tale uopo giova ricordare che con il regio decreto-legge 24 dicembre 1924, n. 2114, lo Stato dispose un trattamento di previdenza integrativo a quello dell'assicurazione obbligatoria per cui si rese indispensabile, nella emanazione del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383 di fissare norme disciplinanti il cumulo delle due pensioni, norme rielaborate successivamente dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833.

Mediante queste norme, fra l'altro, si disponeva quanto appresso:

1) al salariato dello Stato, al compimento dell'età di 55 o 60 anni — secondo il sesso — veniva liquidata la pensione da parte dello I.N.P.S.;

2) poichè il salariato dello Stato cessa dal servizio — sempre secondo il sesso — a 60 o 65 anni, durante gli ultimi 5 anni veniva a percepire, oltre all'intero salario, anche la pensione di cui al precedente punto;

3) alla data di cessazione dal servizio, lo Stato provvedeva alla liquidazione della pensione statale corrispondendo all'avente diritto la differenza fra questa e quella già in godimento da parte dell'I.N.P.S.

Per le innovazioni apportate al trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato, l'arti-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 10 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, stabilisce:

a) a cominciare dal 1° luglio 1956, nei confronti dei salariati dello Stato di ruolo e dei loro aventi diritto, non si fa luogo ad alcuna detrazione, dalla pensione spettante a carico dello Stato, della pensione loro dovuta per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, perchè lo Stato, dalla data stessa, mantenendo aperte tutte le attuali posizioni assicurative dei singoli salariati, subentra nei diritti degli stessi e delle loro vedove ed orfani;

b) per i salariati in attività di servizio alla data del 1° luglio 1956, che abbiano anteriormente alla data stessa acquisito il diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, lo Stato incamera la loro pensione a partire dalla data di cessazione dal servizio.

In conseguenza di tali disposizioni e poichè lo Stato, come si è detto, continua per proprio conto a tenere aperte le partite assicurative presso l'I.N.P.S., viene a determinarsi una ingiustificata sperequazione di coloro che al 30 giugno 1956 avevano acquisito il diritto alla pensione nei confronti di tutti coloro che alla data stessa, pur non avendo raggiunto la età prescritta, avevano però maturato una anzianità assicurativa tale da permettere loro la liquidazione della pensione da parte dello I.N.P.S. al raggiungimento dell'età.

Cosicchè si sono già verificati questi casi: che dei salariati entrati al servizio dello Stato attraverso un medesimo concorso, gli uni nati

anteriamente al 1° luglio 1896, gli altri il 1° luglio 1896 o posteriormente, ma nello stesso anno, e che cesseranno dal servizio ancora nello stesso anno, i primi, oltre al salario percepiranno, negli ultimi cinque anni della loro attività lavorativa, la pensione da parte dell'I.N.P.S., mentre i secondi non godranno di tale beneficio, in quanto questo viene incamerato interamente dallo Stato.

Per ovviare alla lamentata sperequazione, che si risolve in grave danno di tanti modesti salariati dello Stato, abbiamo ritenuto doveroso presentare il presente disegno di legge, diretto a non ledere i diritti acquisiti da parte di coloro che al 30 giugno 1956 avevano una anzianità di iscrizione all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, tale da consentire loro il diritto a pensione da parte dell'I.N.P.S. al compimento dell'età, per il solo periodo — ben s'intende — in cui rimarranno ancora in attività di servizio.

Poichè il Senato della Repubblica si è sempre dimostrato sensibilissimo a non ledere diritti acquisiti, e per tale intento è ricorso alla adozione di norme transitorie ogni qualvolta si siano rese indispensabili a conferma del principio di cui sopra, confidiamo che voglia dare il suo assenso a questa proposta che si uniforma appunto allo stesso inderogabile principio, tanto più che questa integrazione dell'articolo 10 delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, non comporta alcun onere per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, inserire il seguente comma:

« A quei salariati in attività di servizio che,

alla data da cui ha effetto il presente decreto, non abbiano ancora raggiunta l'età che dà diritto alla pensione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, pur essendo in possesso del requisito di anzianità di iscrizione all'assicurazione stessa, il disposto del precedente secondo comma non è applicabile, durante l'attività di servizio, per la parte assicurativa già costituita al 30 giugno 1956 ».